



ORIGINALE

15390 / 2011

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7188/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 15390

Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente -

Rep. 6384

Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -

Ud. 07/06/2011

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -

PU

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**contributo
unificato**

SENTENZA

sul ricorso 7188-2009 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell'avvocato AMORESANO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2011

contro

1462

CONDOMINIO

in persona del suo amministratore pro tempore, sig.

l, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato TASSONI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TASSONI FRANCO giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3520/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, IV Sezione Civile, emessa il 17/04/2008, depositata il 10/09/2008; R.G.N. 5422/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato AMORESANO ALESSANDRA;

udito l'Avvocato TASSONI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo appello contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno, proposta nei confronti del Condominio di _____, in Roma, a seguito di una caduta dalle scale condominiali, verificatasi il 12 maggio 1997.

Il condominio resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

All'udienza del 1° marzo 2011 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la tardiva notifica al procuratore della ricorrente, non comparso, dell'avviso di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico complesso motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione dell'art. 2051 cod. civ. e del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto ha escluso la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ.

1.1.- il mezzo è inammissibile.

La Corte territoriale osserva che, «pur essendo stata provata la presenza di cibo sulle scale condominiali, non è stata raggiunta con certezza la prova che la caduta sia effettivamente riconducibile alla presenza di tali residui alimentari».

Il difetto della prova, comunque incombente sul danneggiato (Cass. 1° aprile 2010, n. 8005), riguardo al nesso di causalità rende irrilevante ogni discussione riguardo all'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., considerato che la caduta sarebbe avvenuta – secondo la prospettazione dell'attrice – solo a causa della scivolosità della scala dovuta ai residui di cibo.

2.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.200, di cui € 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P Q M

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.200, di cui € 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 giugno 2011.


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 13 LUG. 2011.

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

